— Dell'articolo 17, paragrafo 2, terzo comma, del Regolamento (CE) n. 659/97 della Commissione, del 16 aprile 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli (G.U. L 100, del 17.4.1997, p. 22).

— Degli articoli 8, paragrafo 2, lettere c) e d), e paragrafo 4, lettera b), e 16, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 609/2001 della Commissione, del 28 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo ai programmi operativi, ai fondi di esercizio e all'aiuto finanziario comunitario e recante abrogazione del regolamento n. 411/97 (G.U. L 90, del 30.3.2001, p. 4).

— Dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 412/1997 della Commissione, del 3 marzo 1997, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori (G.U. L 62, del 4.3.1997, p. 16).

— Degli articoli 6 e 9 del Regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (G.U. L 391, del 31.12.1992, p. 36).

Ricorso presentato il 12 luglio 2006 — Regno dei Paesi Bassi/Commissione

(Causa T-182/06)

(2006/C 212/63)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: H.G. Sevenster e D.J.M. de Grave, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione della Commissione 6 maggio 2006, 2006/372/CE, relativa al progetto di disposizioni nazionali notificato dal Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE le quali fissano limiti per le emissioni di particelle nei veicoli con motore diesel;

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente ha comunicato alla Commissione, in conformità dell'art. 95, n. 5, CE, la sua intenzione di adottare, in deroga alle disposizioni della direttiva 98/69/CE ([1]), una normativa nazionale che fissa limiti per le emissioni di particelle nei veicoli con motore diesel. Tale normativa notificata prevede che, dal 1o gennaio 2007, per autovetture nuove a diesel e furgoni nuovi a diesel il limite per le emissioni di particelle è fissato in 5 milligrammi per chilometro. L'attuale limite, di cui alla direttiva 98/69, è fissato in 25 milligrammi per chilometro. Alla luce dei problemi specifici nei Paesi Bassi in materia di qualità dell'aria, il governo olandese ritiene necessario introdurre norme più severe. Con la decisione controversa 2006/372/CE ([2]), la Commissione ha respinto la normativa nazionale presentatale.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce anzitutto l'inosservanza dei criteri di valutazione di cui all'art. 95, n. 5, CE perché si è giudicato che i Paesi Bassi non avevano dimostrato la sussistenza di un problema specifico in relazione alla qualità dell'aria e più in particolare con gli obblighi di cui alla direttiva 99/30 ([3]).

In secondo luogo il ricorrente lamenta l'inosservanza dell'obbligo di diligenza e dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE in quanto, senza ulteriore motivazione, non sono stati presi in considerazione dati pertinenti, più recenti, che i Paesi Bassi avevano fornito in anticipo rispetto alla decisione impugnata.

In terzo luogo, il ricorrente deduce la violazione del Trattato CE in quanto nel valutare le misure alternative ai sensi dell'art. 95, n. 6, CE non si è partiti dallo scopo specifico perseguito dalla normativa nazionale per la quale è chiesta l'approvazione.

Inoltre il ricorrente deduce la violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE nel valutare le condizioni di cui all'art. 95, n. 6, CE.

Infine il Regno dei Paesi Bassi fa valere la violazione dell'art. 95, nn. 5 e 6, CE e dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE perché nel valutare la domanda del governo olandese si è ritenuto pertinente il contesto internazionale della misura prevista.

([1]) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/69/CE, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione della direttiva 70/220/CEE del Consiglio (GU L 350, pag. 1)

([2]) Decisione della Commissione 3 maggio 2006, 2006/372/CE, relativa al progetto di disposizioni nazionali notificato dal Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE le quali fissano limiti per le emissioni di particelle nei veicoli con motore diesel [notificata con il numero C(2006) 1791] (GU L 142, pag. 16)

([3]) Direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (GU L 163, pag. 41)